

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5161 del 27/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA MULINO DEGLI ELFI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Laboratorio per la trasformazione dei prodotti coltivati nel fondo, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Fraz. Baragazza Loc. Bronia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5365 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA MULINO DEGLI ELFI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Laboratorio per la trasformazione dei prodotti coltivati nel fondo, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Fraz. Baragazza Loc. Bronia.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla SOCIETA' AGRICOLA MULINO DEGLI ELFI S.S. (C.F. e P.I. 03612841209) per l'impianto destinato ad attività di Laboratorio per la trasformazione dei prodotti coltivati nel fondo, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Fraz. Baragazza Loc. Bronia, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge** {Soggetto competente Comune di Castiglione dei Pepoli}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA MULINO DEGLI ELFI S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA MULINO DEGLI ELFI S.S. (C.F. e P.I. 03612841209) con sede legale in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Alambra n. 18-20 Fraz Baragazza, per l'impianto sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Fraz. Baragazza Loc. Bronia, ha presentato, nella persona di Tiziana Gironi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 16/06/2017 (Prot.n. 10283) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 10288 del 16/06/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/06/2017 al PGB0/2017/13874 e confluito nella **Pratica SINADOC 18660/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Castiglione dei Pepoli, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, con nota Prot.n.7040 del 20/06/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/06/2017 al PGB0/2017/14162, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, relativamente agli aspetti urbanistico -edilizi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-SAC di Bologna con propria nota PGB0/2017/14560 del 23/06/2017, evidenziando carenze documentali ostative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ha provveduto a richiedere al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla ditta la presentazione della integrazioni necessarie
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 10821 del 26/06/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/06/2017 al PGB0/2017/14644, ha trasmesso alla Società e per conoscenza ad ARPAE-SAC e al Comune di Castiglione dei Pepoli, la richiesta di integrazioni e la contestuale sospensione del procedimento.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 11281 del 04/07/2017, pervenuta agli atti di ARPAE di Bologna in data 04/07/2017 al PGB0/2017/15434, a seguito della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ha provveduto all'indizione di una Conferenza dei Servizi asincrona ai sensi dell'art.14bis Legge 241/1990, stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle determinazioni la data del 26/09/2017.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, con propria nota del 25/09/2017, PGB0/2017/22225, ha trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 27/09/2017, pervenuta agli atti di ARPAE di Bologna in data 27/09/2017 al PGB0/2017/22337, a seguito della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi asincrona ai sensi dell'art.14bis Legge 241/1990, ha inviato il proprio atto n.679 del 27/09/2017, di rilascio dei titoli richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

---

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 27/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC.AGR. MULINO DEGLI ELFI S.S.**  
**Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), Fraz. Baragazza Loc. Bronia**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di montagna) di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche, originate dalle attività svolte nel laboratorio, preventivamente sottoposte a trattamento mediante pozzetto degrassatore, fosse imhoff e filtro percolatore dimensionati per un carico corrispondente pari a 2 A.E. prima dell'immissione nel reticolo idrografico superficiale è presente un pozzetto di ispezione e campionamento. Le acque meteoriche dei coperti sono convogliate in una cisterna per il successivo riutilizzo per l'irrigazione del fondo e il troppo pieno viene convogliato a valle del pozzetto di ispezione e campionamento e scaricato nel fosso di montagna.

**Prescrizioni**

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
2. Dovrà essere presentate le schede tecniche del Filtro percolatore e delle fosse imhoff, unitamente ad una planimetria dettagliata del sistema di trattamento e scarico delle acque reflue
3. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
  - sia garantita la massima cura nella gestione delle aree esterne durante i periodi di lavorazione, in modo da evitare l'immissione nel fosso podereale di acque reflue provenienti dai lavaggi dei vasi vinari o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di reflui di cantina, anche provenienti da sversamenti accidentali, in quanto tali acque devono necessariamente essere trattate nel filtro aerobico;
  - i sistemi di trattamento (degrassatore, fosse Imhoff, filtro percolatore) siano mantenuti correttamente

dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 1053/2003;

- siano eseguite periodiche operazioni di pulizia, delle fosse Imhoff, della fossa biologica del pozzetto degrassatore, del filtro percolatore, dei pozzetti di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
  - Al fine di evitare impaludamenti a valle del punto di scarico il fosso di montagna, dovrà essere, per una lunghezza di almeno 30 metri, mantenuto in perfetta efficienza scolante, mediante opportune operazioni di sfalcio ed eventuale risagomatura;
  - lo scarico nel fosso di campagna non sia causa di problematiche ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti

-----  
Pratica Sinadoc 18660/2017

Documento redatto in data 27/09/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**